**RELAZIONE**

La proposta di legge in oggetto mira ad introdurre una disciplina dettagliata della qualificazione professionale di onicotecnico, con l'obiettivo di normare l'esercizio della professione in quanto tale, le specifiche attività di formazione, il conseguimento dell'abilitazione professionale e il meccanismo sanzionatorio in caso di esercizio abusivo della professione.

L'attività di onicotecnico rientra nell'attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e non dispone, ad oggi, di un riconoscimento formale della categoria in qualità di liberi professionisti indipendenti, che consenta loro di aprire regolarmente la partita iva per l'esercizio della propria attività professionale e di iscriversi ad un apposito albo professionale, separandola dall'attività di estetista.

Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che il settore della ricostruzione unghie e della nail art è cresciuto moltissimo negli ultimi trenta anni, anche nella nostra Regione, molto più di tantissimi altri servizi estetici, e si è diffuso in modo talmente ampio da far emergere la necessità di regolamentare questa tipologia di professionalità e di servizi offerti, in primis per tutelare la sicurezza sanitaria di operatori ed utenti e per garantire la leale concorrenza sul mercato.

Regolamentare la professione significa prima di tutto dare la possibilità a tutti gli operatori che lavorano nel settore nails di emergere dall'abusivismo, di essere adeguatamente rappresentati e tutelati affinché vengano riconosciuti i loro diritti e doveri.

Il riconoscimento della qualificazione della categoria, a valle di uno specifico percorso di formazione e di abilitazione professionale gestito in maniera armonica tra i vari livelli decisionali, avrebbe innumerevoli risvolti di natura positiva, a partire dalla crescita di una sana competitività economica sul mercato del lavoro, che consentirebbe appunto l'emersione del lavoro sommerso, ampiamente diffuso in assenza di specifica normativa, e la contribuzione alla spesa statale, con introiti notevolissimi generati dall'apertura di nuove partite Iva.

L'intervento di disciplina normativa consentirebbe inoltre di salvaguardare e monitorare la settorializzazione della professione, garantendo una maggiore sicurezza per la salute in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In considerazione poi della prevalente diffusione della professione tra la popolazione femminile, una concreta disciplina per la qualificazione professionale di onicotecnico rappresenterebbe altresì un'azione significativa nell'implementazione dell'iniziativa imprenditoriale delle donne - iniziativa che, favorita da una regolamentazione a livello regionale, diverrebbe un ulteriore, possibile leva di contrasto alla violenza di genere attraverso l'affermazione dell'indipendenza economica come strumento di emancipazione.

Infine, la regolamentazione dell'attività di onicotecnico a livello regionale offrirebbe l'opportunità anche alle persone con disabilità di poter esercitare liberamente la professione, diversamente da quella di estetista rispetto a cui si trovano impossibilitati a completare i corsi di formazione e di abilitazione, oltre che ad esercitarla.

L'articolo 1 del disegno di legge introduce nel dettaglio la definizione dell'attività di onicotecnico e la definizione delle modalità di svolgimento dell'attività stessa, al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della legge e garantire prima di tutto il rispetto delle misure igieniche, di sicurezza e di educazione sanitaria direttamente correlate allo svolgimento dell'attività.

L'articolo 2 interviene sul conseguimento della qualificazione professionale, dettagliando il percorso formativo e di abilitazione in misura proporzionale al tipo di attività svolta. L'articolo dispone altresì l'adeguamento del sistema esistente alla nuova disciplina, regolando il conseguimento del titolo

professionale per chi già detiene quello di estetista e l'adeguamento delle scuole professionali già riconosciute al momento dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 definisce i termini dell'attività di formazione per il conseguimento della qualificazione professionale di onicotecnico, affidando alla regione la predisposizione dei relativi programmi tenendo anche conto della normativa vigente per il settore dell'estetica, ed individuando un elenco di materie che devono tassativamente costituire oggetto di studio nell'ambito dello specifico percorso di formazione.

L'articolo 4 disciplina nel dettaglio gli adempimenti affidati alla regione per l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi professionali presso scuole e accademie specializzate, ivi compresa l'emanazione di norme di programmazione dell'attività di onicotecnico e le indicazioni da conferire ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformano alla presente legge.

L'articolo 5 dettaglia l'esercizio dell'attività professionale di onicotecnico in forma di impresa, individuale o societaria, disciplinando lo svolgimento nelle relative sedi ed assoggettando a SCIA lo svolgimento dell'attività professionale.

Infine, l'articolo 6 commina le adeguate sanzioni verso chi svolge l'attività professionale di onicotecnico senza adempiere alle prescrizioni del presente disegno di legge, in particolare in assenza dei requisiti professionali, o in assenza delle relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività professionale.

**PROGETTO DI LEGGE**

*Art. 1*

*Definizioni*

1. L'attività di onicotecnico comprende la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali, nonché ogni altra prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, e le attività di manicure e di pedicure estetico.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di attrezzature per manicure e pedicure e con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.

3. Sono escluse dalle attività di onicotecnico le prestazioni di carattere terapeutico.

*Art. 2*

*Qualificazione professionale*

1. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico, subordinatamente al superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione di 300 ore della durata di sei mesi, seguito da un periodo non inferiore a sei mesi di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di onicotecnico, accertata attraverso adeguata documentazione.

2. A decorrere dal 1° luglio 2026, i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista hanno la facoltà di ottenere la qualificazione professionale di onicotecnico, seguito della frequenza di un corso di 50 ore inerente le materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d) ed e). Per i soggetti di cui al precedente periodo la qualificazione professionale di onicotecnico si aggiunge, e non sostituisce, quella di estetista.

3. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 e del presente articolo.

*Art. 3*

*Formazione*

1. La Regione predispone, in conformità ai princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze regionali delle organizzazioni di categoria di rilevanza nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 2, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

2. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui all’articolo 2, nonché la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame sono organizzati ai sensi del decreto 21 marzo 1994, n. 352 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista) e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sono obbligatoriamente previste le seguenti:

a) cosmetologia e igiene;
b) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia;
c) anatomia ungueale;
d) chimica dei prodotti per il trattamento di mani e piedi;
e) tecnica di laboratorio;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale;
i) sicurezza sul lavoro;
j) management e gestione aziendale.

*Art. 4*

*Adempimenti della Regione*

1. La Regione, per il conseguimento della qualificazione professionale di onicotecnico, può istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 2 anche presso scuole private o accademie specializzate, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, la Regione emana norme di programmazione dell'attività di onicotecnico e detta disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

*Art. 5*

*Esercizio dell’attività di impresa*

1. L’attività professionale di cui all’articolo 1 è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, in conformità alla normativa vigente, previa iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Presso ogni sede dell’impresa nella quale è esercitata l’attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 2. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

2. L’attività professionale di cui all’articolo 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

*Art. 6*

*Sanzioni*

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è applicata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da mille a seimila euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico in assenza della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 5, comma 2 delle autorizzazioni di cui alla presente legge è applicata, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da mille a tremila euro.

*Art. 7*

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di complessivi di 300.000 euro per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).